

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12027 Anno 2016

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 10/06/2016

ORDINANZA

sul ricorso 4556-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA (80425650589), in persona del
Ministro pro tempore, per legge domiciliato presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, che lo rappresenta e difende *ope legis*,

- *ricorrente* -

contro

MANGANO NUNZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALADIER 52, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO
MANCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ANDREA CESARE, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

nonché contro

FERRARA MELCHIORRA IDA, MANGANO ANNA;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 2055/2013 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata il 07/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato Claudio Mancini, difensore della controricorrente,
che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

§ 1. – È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell'art.
380-*bis* cod. proc. civ., datata 2.12.15 e regolarmente notificata ai
difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale
di Venezia n. 2055 del 23.8.13 (impugnata con appello dichiarato

inammissibile *ex art.* 348-*bis* cod. proc. civ. con ord.za della corte di
appello di Venezia del 29.7.14 in causa n. 462/14 r.g., comunicata via
p.e.c. in pari data), del seguente letterale tenore:

«§ 1. – Il Ministero della Difesa ricorre – con atto, articolato su
quattro motivi, spedito per la notifica il 5.2.15 – direttamente a
questa Corte, ai sensi dell'art. 348-*ter* cod. proc. civ., per la
cassazione della sentenza del tribunale di Venezia indicata in
epigrafe (l'appello avverso la quale è stato – con ordinanza della
corte di appello di quel capoluogo – dichiarato inammissibile, *ex art.*
348-*bis* cod. proc. civ.), di accoglimento delle domande contro di
esso dispiegate dagli eredi di Giuseppe Mangano (Nunzio ed Anna
Mangano, nonché Melchiorra Ida Ferrara), per il risarcimento dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

§ 2. - Del ricorso può proporsi la trattazione in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ. - per la possibilità di esservi dichiarato inammissibile.

§ 3. - Pare superflua la stessa illustrazione dei motivi di ricorso ["violazione del disposto dell'art. 25 c.p.c. e degli artt. 6 e 7 R.D. n. 1611/1933, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 2), c.p.c."; "violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c."; "violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 132, n. 4), c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, della Costituzione, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c."; "nullità della sentenza impugnata, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c."], come pure della analitiche repliche del controricorrente, attesa l'evidente tardività di quello.

§ 4. - Infatti, l'impugnazione - benché correttamente rivolta avverso la sentenza di primo grado - è stata proposta con ricorso notificato a partire dal 5.2.15, a fronte della comunicazione dell'ordinanza di appello, certificata dal controricorrente (v. pag. 4 del controricorso) e desumibile dalla stessa copia del provvedimento prodotta dal ricorrente come avutasi il 29.7.14 a mezzo posta elettronica o in via telematica: e quindi ben oltre i sessanta giorni da quest'ultima data, in violazione dell'art. 348-*ter*, terzo comma, cod. proc. civ., secondo quanto rimarcato da Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10723, nonché da Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526, alla cui motivazione ed alle cui conclusioni può qui bastare fare integrale richiamo, anche circa la conformità della disciplina ai parametri costituzionali e sovranazionali in tema di giusto processo o l'irrilevanza delle modalità di comunicazione (neppure rilevando se per estratto o integrale per via telematica).

§ 5. - Resta assorbito ogni ulteriore profilo di ammissibilità o di merito; e del ricorso va proposta quindi al Collegio la declaratoria di inammissibilità».

Motivi della decisione

§ 2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria, ma il difensore del controricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato, depositando pure la prova della notifica – avutasi il 24.3.15 – del controricorso al ricorrente.

§ 3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

§ 4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

§ 5. – Non può, infine, trovare applicazione l'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: il ricorrente risulta invero ammesso al patrocinio a spese dello Stato e quindi esentato dal pagamento del contributo fin dalla proposizione dell'impugnazione ed in tal caso non ha senso prevedere il raddoppio di un versamento che non c'è mai stato (già in tal senso Cass. 2 settembre 2014, n. 18523; tra le molte altre: Cass., ord. 15 marzo 2016, n. 5012; Cass., ord. 19 febbraio 2016, n. 3344; Cass. 27 agosto 2015, n. 17201).

NO



P. Q. M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il Ministero della Difesa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Nunzio Mangano, liquidate in € 8.100,00, di cui € 200,00 per esborsi,



oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

- ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 9 marzo 2016

